SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 99

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105/L

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. **159.**

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

06G0180

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106/L

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. **160.**

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

06G0178

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Brozaj Rozeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Brozaj Rozeta, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Brozaj Rozeta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 10 luglio 1991 dall'Università di Tirana, facoltà di medicina (Albania) alla sig.ra Brozaj Rozeta, nata a Shkoder (Albania) il 7 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Brozaj Rozeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03826

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Sora Nicoleta Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sora Nicoleta Carmen, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Doctor-Medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Sora Nicoleta Carmen è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Doctor-Medic rilasciato in data 15 ottobre 2003 dall'università statale di medicina e farmacia «Gr. T. Popa», facoltà di medicina, Iasi (Romania) alla sig.ra Sora Nicoleta Carmen, nata a Iasi (Romania) il 1° dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Sora Nicoleta Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03827

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Guzun Elizaveta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Guzun Elizaveta, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medic de Profil General conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirugo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Guzun Elizaveta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Medic de profil general rilasciato in data 26 giugno 1994 dall'università statale di medicina e farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Guzun Elizaveta, nata a Pascani

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(Repubblica Moldova) il 16 dicembre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Guzun Elizaveta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03828

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 marzo 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria»;

Visto il decreto n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione presso l'ex Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale Direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state istituite, in seno alla Commissione provinciale del lavoro di Frosinone, due Sottocommissioni;

Vista la nota dell'8 febbraio 2006, prot. n. CNA/CG/06/06, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A. di Frosinone), in sostituzione della dott.ssa Flavia Venditti - membro supplente in seno alla suddetta commissione, designa il dott. Giovanni Cortina nato a Ceprano il 10 dicembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Cortina è nominato membro supplente, in seno alla 1ª Sottocommissione, della Commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione della dott.ssa Flavia Venditti, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A. di Frosinone).

Frosinone, 30 marzo 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A03906

DECRETO 30 marzo 2006.

Sostituzione di alcuni componenti rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 7/2005 del 1º agosto 2005 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota congiunta C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. del 20 marzo 2006 prot. AA/6T/6º relativa alla sostituzione dei sigg. Panzeri Lorena e Raveglia Walter, ed alla nomina dei sigg. Arnaudo Sergio e Cattaneo Lionello;

Decreta:

I sigg. Arnaudo Sergio e Cattaneo Lionello sono nominati membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco, in sostituzione dei sigg. Panzeri Lorena e Raveglia Walter.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecco, 30 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

06A03995

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 aprile 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 27793 del 25 novembre 1993 con il quale ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto direttoriale n. 1859 del 4 febbraio 2005 relativo alla ricomposizione di detta commissione;

Vista la nota della FAI-CISL di Taranto n. 13/DF/AC/06 del 16 marzo 2006 relativa alla designazione, quale membro effettivo della commissione in argomento, del sig. Castellucci Antonio, in sostituzione del sig. Paolo Frascella, dimissionario;

Vista la nota del 28 marzo 2006 con la quale il sig. Paolo Frascella comunica le dimissioni da componente della commissione CISOA;

Decreta:

Il sig. Castellucci Antonio, nato a Torricella (Taranto) il 16 agosto 1970 ed ivi residente in via Palestro n. 119/a, è nominato componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del sig. Paolo Frascella, dimissionario.

Taranto, 4 aprile 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A04093

DECRETO 5 aprile 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 12 dicembre 2005 protocollata al n. 28472 con la quale il sig. Roberto Lolli rassegna le proprie dimissioni da componente supplente della Commissione di cui sopra;

Vista la nota prot. 15 del 20 marzo 2006 della CISL di Ferrara - che segnala in sostituzione il sig. Agostino Pavan;

Decreta:

Il sig. Agostino Pavan è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Roberto Lolli che decade dalla nomina.

Ferrara, 5 aprile 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A03996

DECRETO 6 aprile 2006.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 5 del 1° dicembre 2003 con la quale l'avv. Francesco Arlotti è stato nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c. come modificato dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia;

Visto il decreto n. 9 del 17 novembre 2004 con la quale il sig. Michele Del Fabbro è stato nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c. come modificato dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto della nota del 16 marzo 2006 con la quale l'avv. Francesco Arlotti ha rassegnato le dimissioni, quale membro effettivo della suddetta commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerata la nota della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

Il sig. Michele Del Fabbro, nato a Reggio Emilia il 29 maggio 1966 e residente a Gualtieri in via Don L. Sturzo, n. 6 è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori;

Il sig. Luca Bragion, nato a Guastalla il 20 marzo 1975 e residente a Scandiano in via Blasko, n. 53 è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di lavoro, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 6 aprile 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A03905

DECRETO 10 aprile 2006.

Modificazione del decreto 14 febbraio 2006, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale presso la sede INPS di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto n. 20/2004 del 21dicembre 2004, relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria;

Vista la sentenza n. 2056/2005 del 16 novembre 2005 del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, con la quale è stato annullato il predetto decreto di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S., ed è stato ordinato all'amministrazione di rideterminarsi tenendo conto delle statuizioni ivi contenute;

Visto che avverso la suddetta sentenza è stato interposto appello nell'interesse dell'amministrazione resistente, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima;

Vista l'ordinanza n. 906/2006 pronunciata il 21 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato con la quale è stata sospesa l'efficacia della sentenza n. 2056/2005 del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto n. 1/2006 del 14 febbraio 2006 di ricostituzione provvisoria del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria;

Considerato che per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato il decreto n. 20/2004 del 21 dicembre 2004 della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria riguardante la costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria torna ad essere pienamente legittimo;

Considerato che l'Associazione coltivatori diretti mezzadri e coloni ha intanto sostituito l'originario proprio rappresentante con il sig. Giovinazzo Francesco;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione dell'ordinanza n. 906/2006 del 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1 del decreto n. 1/2006 del 14 febbraio 2006 del Direttore della Direzione provinciale del lavoro e riprende ad avere efficacia l'art. 1 del decreto n. 20/2004 del 21 dicembre 2004 del medesimo direttore, con la sola sostituzione del rappresentante dei lavoratori autonomi Giovinazzo Francesco in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 2.

Resta confermato l'art. 2 del decreto n. 1/2006 del 14 febbraio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 10 aprile 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A03994

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 aprile 2006.

Iscrizione della varietà di specie agraria erba medica, nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Erba medica:

Codice SIAN: 009324; Varietà UQL1; responsabile conservazione in purezza: The University of Queensland - AUS.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04212

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Samir Bougoffa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Samir Bougoffa, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 7 luglio 2000 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Institut Privè de Coiffure et Estetique Miami» di Mohammedia, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Considerata l'attività svolta come parrucchiere presso il salone di barbieri e parrucchieri di Milano;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Samir Bougoffa, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: GOTI

06A04216

DECRETO 30 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Alfaro Blanca Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alfaro Blanca Sandra, cittadina argentina, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 20 dicembre 1996 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Aldo Scaramuzza» della città di Cordoba (Argentina), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile al titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè al titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonea all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Alfaro Blanca Sandra, cittadina argentina, nata a Cordoba (Argentina) il 3 maggio 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: Goti

06A04217

DECRETO 12 aprile 2006.

Riconoscimento, al sig. Marcelo Enrique Dellarossa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione e idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Marcelo Enrique Dellarossa, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in ingegneria elettricista elettronico, conseguito in Argentina, presso l'Universidad Nacional de Cordoba, ed iscritto all'ordine degli ingegneri argentini, per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, di trasport del gas, sollevamento persone e antincendio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia, per l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la specificità e completezza della formazione professionale documentata, ma non idoneo per le attività di impianti di trasporto del gas, e antincendio in mancanza di specifica preparazione tecnico-professionale negli specifici settori, colmabile con una misura compensativa, e per gli impianti di sollevamento persone, in quanto la normativa prevede il possesso dell'apposito «patentino» e non ammette il ricorso a procedure di riconoscimento;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Vista la nota redatta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 10-*bis*, legge 5 agosto 1990, n. 241, con la quale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

si informava il sig. Dellarossa degli esiti della Conferenza di servizi e si rimetteva in termini il procedimento in attesa di eventuali osservazioni dell'interessato;

Vista lo nota con la quale il sig. Dellarossa dichiarava di rinunciare al riconoscimento del titolo per l'esercizio delle attività di impianti di trasporto del gas, sollevamento persone e antincendio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marcelo Enrique Dellarossa, nato il 19 giugno 1964 a Marcos Juarez, Còrdoba (Repubblica argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione e idraulici di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A04094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2006.

Autorizzazione alla società «Caf Professione Fisco S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Caf Professione Fisco S.r.l.», con sede in Roma, via del Viminale n. 38 - cap 00185 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e 3 lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare il termine CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 1° marzo 2006, la Società «Caf Professione Fisco S.r.l.» legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione Mariani Marco, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *d)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il CAF hanno presentato la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta:

1) La comunicazione, datata 23 gennaio 2006, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del «Caf Professione Fisco S.r.l.» dichiara che il numero degli iscritti è superiore a 50.000, allegando il relativo cd;

2) Il capitale sociale del «Caf Professione Fisco S.r.l.» è stato interamente versato come risulta dalla ricevuta bancaria di € 52.000,00 della Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Bacoli - del 14 febbraio 2006;

3) La polizza n. 45491318 con massimale di € 1.500.000,00 stipulata con la UNIPOL in data 25 febbraio 2006;

4) Sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del Responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dal presidente della società richiedente;

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3., comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000;

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999:

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490;

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 20 aprile 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A04213

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

DELIBERAZIONE 6 aprile 2006.

Adozione del Piano di assetto idrogeologico. (Deliberazione n. 1).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»;

l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

l'intesa interregionale tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, approvata con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 260/1991 e con delibera del consiglio regionale del Lazio n. 3736/1991;

l'intesa interregionale tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione e formazione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora finalizzata alla disciplina ed esercizio delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 183/1989, con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 74/1999 e delibera della giunta regionale del Lazio n. 2057/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora»;

l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che prevede, che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti indicati in detto art. 17 al comma 3;

l'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

l'art. 19 della legge n. 183/1989 che disciplina le procedure per l'adozione dei Piani di Bacino di rilievo interregionale, richiamandosi alla procedura di cui all'art. 18 della stessa legge, il quale disciplina le procedure per l'adozione dei Piani di bacino di rilievo nazionale;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 1, comma 1, stabilisce che: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio1989, n 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che stabilisce:

al comma 1 dell'art. 1-*bis*, il termine perentorio del 30 aprile 2001 per l'adozione del Progetto di Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998;

al comma 2 dello stesso articolo il termine di sei mesi dall'adozione del Progetto di Piano per l'adozione del Piano stesso;

l'art. 1-*bis*, comma 3 del decreto-legge n. 279/2000, convertito dalla legge n. 365/2000, stabilisce che «ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Richiamate le seguenti delibere del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino:

n. 10 del 28 ottobre 1999, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, decreto-legge n. 180/1998, comprensivo degli interventi proposti per il programma di cui al comma 2 del citato provvedimento per le annualità 1999/2000. Adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989 e dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998»;

n. 2 del 18 febbraio 2000, avente ad oggetto «Aggiornamento del piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999»;

n. 5 del 18 febbraio 2000, avente ad oggetto «Integrazione del piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999»;

n. 9 del 26 ottobre 2000, avente ad oggetto «Piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999. Aggiornamenti di elaborati»;

n. 1 del 22 aprile 2002, avente ad oggetto «Adozione del Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Fiume Fiora e delle relative misure di salvaguardia»;

n. 5 del 19 luglio 2004, avente ad oggetto «Integrazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 28 delle norme di piano adottate con deliberazione n. 1 del 22 aprile 2002»;

Considerato:

che il Comitato Tecnico, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Conferenze Programmatiche, ha dato corso agli approfondimenti istruttori di competenza;

che il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora è stato aggiornato tenendo conto del parere delle Conferenze Programmatiche (D.G.R. Toscana n 768 del 2 agosto 2004 e D.G.R. Lazio n 145 del 22 marzo 2006) e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico, avvalendosi del supporto della Segreteria Tecnico Operativa;

Preso atto:

del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, predisposto dal Comitato Tecnico nella seduta del 27 marzo 2006;

Dato atto che il Piano in esame si compone dei seguenti elaborati, allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Relazione Generale.

Allegato 1: Stato delle conoscenze.

Allegato 2: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di inondazione.

2.1 Relazione idrologica-idraulica.

2.2 Planimetrie in scala 1:25.000 delle aree inondate (T30, T200, T500).

Allegato 3: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di frana.

3.1 Relazione.

3.2 Carta inventario dei fenomeni franosi scala 1:25.000.

Allegato 4: Pareri Conferenze Programmatiche regione Toscana e regione Lazio e osservazioni.

4.a - Delibera di approvazione del parere della Conferenza Programmatica della regione Toscana.

4.b - Delibera di approvazione del parere della Conferenza Programmatica della regione Lazio

4.c - Osservazioni al Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico

Carte di sintesi (scala 1:100.000).

TAV. 1 Carta del territorio con suddivisione amministrativa.

TAV. 2 Carta del Vincolo Idrogeologico.

TAV. 3 Carta dei Bacini Idrografici.

TAV. 4 Carta delle opere di difesa del territorio.

TAV. 5 Carta dell'uso del suolo.

TAV. 6 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale.

TAV. 7 Carta degli interventi di Piano.

Carte delle aree sottoposte a tutela del territorio.

TAVV. 8.1÷8.26 Carta di tutela del territorio (scala 1:25.000.

TAV. 8..27÷8.37 Carta di tutela del territorio (scala 1:10.000.

TAVV. 9.1÷9.26 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale (scala 1:25.000).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Norme di piano.

Piano degli interventi.

Ritenuto:

che il Piano Stralcio in esame deve essere approvato con l'*iter* previsto all'art. 19 della legge n. 183/1989, e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000;

che dopo la sua approvazione il Piano Stralcio ha l'efficacia e produce gli effetti indicati all'art. 9 del protocollo d'intesa;

Ritenuto altresì necessario:

adottare, agli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 18 maggio 1989, idonee misure di salvaguardia, dichiarando immediatamente vincolanti, per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati, con riferimento all'art. 24 delle Norme di piano, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 12, 13 e 14 delle suddette Norme, limitatamente alle aree perimetrate nelle allegate cartografie (TAVV. 8.1÷8.37 - Carta di tutela del territorio), con efficacia fino all'approvazione del Piano;

Delibera:

1) Di adottare il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora» costituito dai seguenti elaborati, allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Relazione Generale.

Allegato 1: Stato delle conoscenze.

Allegato 2: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di inondazione.

2.1 Relazione idrologica-idraulica.

2.2 Planimetrie in scala 1:25.000 delle aree inondate (T30, T200, T500).

Allegato 3: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di frana.

3.1 Relazione.

3.2 Carta inventario dei fenomeni franosi scala 1:25.000.

Allegato 4: Pareri Conferenze Programmatiche regione Toscana e regione Lazio e osservazioni.

4.a - Delibera di approvazione del parere della Conferenza Programmatica della regione Toscana.

4.b - Delibera di approvazione del parere della Conferenza Programmatica della regione Lazio.

4.c - Osservazioni al Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico.

Carte di sintesi (scala 1:100.000).

TAV. 1 Carta del territorio con suddivisione amministrativa.

TAV. 2 Carta del Vincolo Idrogeologico.

TAV. 3 Carta dei Bacini Idrografici.

TAV. 4 Carta delle opere di difesa del territorio.

TAV. 5 Carta dell'uso del suolo.

TAV. 6 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale.

TAV. 7 Carta degli interventi di Piano.

Carte delle aree sottoposte a tutela del territorio.

TAVV. 8.1÷8.26 Carta di tutela del territorio (scala 1:25.000).

TAV. 8..27÷8.37 Carta di tutela del territorio (scala 1:10.000).

TAVV. 9.1÷9.26 Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale (scala 1:25.000).

Norme di piano.

Piano degli interventi

2) che le componenti del Piano costituiscono interesse comune delle regioni Lazio e Toscana, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)* della legge n. 183/1989;

3) di adottare fino alla data di approvazione del Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, le misure di salvaguardia di cui all'art. 24 delle Norme di Piano;

4) di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*, data dalla quale decade l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 22 aprile 2002;

5) di dare notizia dell'adozione del Piano stralcio, di cui al punto 1, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni Lazio e Toscana;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli elaborati allegati, alle regioni Lazio e Toscana, nonché alle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

Grosseto, 6 aprile 2006

Il presidente: BONELLI

06A04095

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 6 aprile 2006.

Rinnovo delle misure di salvaguardia del Piano di tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»;

l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

l'intesa tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 183/1989, con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 74/1999 e delibera della giunta regionale del Lazio n. 2057/99;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora»;

l'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora n. 3 del 23 gennaio 1998: Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, Derivazioni idriche;

Considerato:

che con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 2 febbraio 2001 è stato adottato il Progetto di Piano stralcio di Bacino «Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni» e le relative misure di salvaguardia;

che gli elaborati del Progetto di Piano stralcio sono stati depositati presso le sedi delle province di Grosseto, Siena e Viterbo, nonché presso le sedi delle regioni Lazio e Toscana;

che l'avviso di adozione del Progetto di Piano stralcio è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regioni Lazio e Toscana, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 302 del 31 dicembre 2001;

Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal Comitato tecnico nella seduta del 22 febbraio 2006, in attesa della conclusione del procedimento per l'adozione del piano stesso;

Ritenuto necessario adottare, agli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 18 maggio 1989, in attesa dell'approvazione del Piano il rinnovo delle misure di salvaguardia di cui al punto 7 della delibera di Comitato Istituzionale n. 2/2001, dichiarandole immediatamente vincolanti, per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;

Delibera:

1. Di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 2 febbraio 2001 (all. 1).

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle regioni Lazio e Toscana, nonché alle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

3. Di pubblicare copia della seguente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni Lazio e Toscana.

4. Di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Grosseto, 6 aprile 2006

Il presidente: BONELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATI

AUTORITA' DI BACINO
INTERREGIONALE DEL
FIUME FIORA

DELIBERA n. 2 del 02.02.2001

OGGETTO: Adozione del progetto di piano stralcio di bacino " Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni" ai sensi dell'art 17, comma 6-ter della L. 183/89

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 02.02.2001
Alla trattazione sono :

presente	assente		
x		Ass. Tommaso Franci	Regione Toscana
	x	Ass. Marco Verzaschi	Regione Lazio
x		Ass. Francesco Battistoni	Provincia di Viterbo
x		Ass. Sergio Bovicelli	Provincia di Grosseto
x		Presidente F. Giuseppe Bozzini	Comunità Mont. Colline del Fiora "Zona S"
x		Sindaco Stefano Gregni	Comune di Canino

Presiede il Presidente assessore Tommaso Franci
Assiste alla seduta il Segretario Generale Ing. Massimo d'Alfonso

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- l' Autorità di Bacino Interregionale del Fiora nel corso della sua attività ha stabilito come indirizzo prioritario la tutela delle risorse idriche del territorio;
- in attuazione al suddetto indirizzo l'Autorità di bacino, con delibera di Comitato Istituzionale n. 3 del 23.01.1998 e con delibera n. 1 del 31.01.1999, ha adottato misure di salvaguardia ai sensi dell'art 17 della legge 183/89 finalizzate a promuovere adeguate azioni di tutela a favore delle risorsa acqua;
- nell'ambito del percorso delineato, il Comitato Tecnico di bacino ha messo a punto una proposta di "progetto di piano stralcio di bacino" redatta ai sensi dell'art 17 comma 6-ter della legge 183/89 alla quale è stato attribuito il titolo "Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni";
- sulla suddetta proposta, predisposta dal Comitato Tecnico nel corso della seduta del 23.10.2000 e partecipata dal Comitato Istituzionale ai vari Enti pubblici della Toscana e del Lazio, non risultano pervenute osservazioni in merito;

Preso atto:

- della necessità di adottare per il periodo intercorrente tra l'adozione del progetto di piano e la sua approvazione – e comunque in un arco temporale non superiore a tre anni – norme di salvaguardia ai sensi del comma 6 bis della L. 183/89 che consentano di esercitare una adeguata azione di tutela nei confronti delle risorse idriche di bacino;
- che il presente atto viene proposto in schema dal segretario di bacino e non dal Comitato Tecnico in quanto nella seduta del giorno 25.01.2001 non è stato raggiunto il numero legale;

su proposta del Presidente

DELIBERA

del02-01

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 - di adottare il progetto di piano stralcio di bacino " Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni" ai sensi dell'art 17, comma 6-ter della L. 183/89 ;

2 - di dare atto che tale progetto di piano si compone dei seguenti elaborati:

2a - "RELAZIONE GENERALE" con annesse n. 22 schede e i seguenti 4 allegati

ALLEGATO 1 - Planimetria del bacino e articolazione dei sottobacini;

ALLEGATO 2/A - Quadro della conoscenza dell'assetto idrogeologico;

ALLEGATO 2/B - Complesso idrogeologico del fondovalle;

ALLEGATO 3 - Progetto di potenziamento del sistema di controllo delle acque superficiali e sotterranee del Bacino Interregionale del fiume Fiora con particolare riferimento alle portate di magra;

2b – "NORME DI ATTUAZIONE" con i seguenti 3 allegati

ALLEGATO A – Sottobacini idrografici;

ALLEGATO B – Deflussi minimi vitali;

ALLEGATO C – Complesso idrogeologico del fondovalle

3 - che per quanto riguarda i termini per l'adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti di cui all'art. 18 della L. 183/89 vale quanto stabilito nel medesimo articolo;

4 - che, vista la delimitazione del bacino sotteso da detti corsi d'acqua, tale piano costituisce interesse delle Regioni Lazio e Toscana;

5- che dell'adozione del progetto verrà data conseguentemente notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettini della Regione Lazio e Toscana,

6 - che, in considerazione che esso interessa il territorio di Comuni delle provincie di Viterbo e Grosseto e Siena, il deposito degli atti avverrà presso la sede delle suddette Province;

delibera inoltre che :

7 - Costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 6 bis della legge 18.05.1989 n. 183 le norme di attuazione di cui al precedente punto 2b limitatamente agli articoli seguenti :

Art. 1 - Ambiti territoriali di riferimento

Art. 2 - Minimo deflusso vitale

Art. 3 - Classificazione degli usi

Art. 4 - Derivazioni e licenze di attingimento per usi di tipo A

Art. 5 - Derivazioni e licenze di attingimento per usi di tipo B

Art. 7 - Acque prelevate da sorgenti

Art. 8 – Acque sotterranee prelevate dal complesso idrogeologico del fondovalle del Fiume Fiora,

gli allegati A, B e C alle norme di attuazione del piano fanno parte integrante delle presenti norme di salvaguardia.

Il Segretario Generale
(Dott. Ing. Massimo d'Alfonso)

Il Presidente
(Ass. Tommaso Franci)

06A04096

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 6 aprile 2006.

Adozione delle misure di salvaguardia per le «aree di attenzione». (Deliberazione n. 5).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»;

l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

l'intesa tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 183/1989, con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 74/1999 e delibera della giunta regionale del Lazio n. 2057/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora»;

l'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Considerato:

che con delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 22 aprile 2002 è stato adottato il Progetto di P.A.I. e le relative misure di salvaguardia;

che con delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 6 aprile 2006 è stato adottato il P.A.I. e relative misure di salvaguardia;

che dalla data di adozione del Progetto di Piano la segreteria tecnica ha svolto studi specifici per l'individuazione di nuove aree a pericolosità da frana;

che nuove aree interessate da pericolosità da frana sono state individuate negli strumenti urbanistici delle amministrazioni comunali interessate;

che sono pervenute da vari enti, in fase di Conferenza programmatica, indicazioni di aree interessate da pericolosità da frana;

Preso atto della proposta del Comitato tecnico nella seduta del 27 marzo 2006 di individuare tali aree come «aree di attenzione», nel rispetto di quanto richiesto nel parere della Conferenza programmatica della regione Lazio;

Ritenuto necessario adottare, agli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 18 maggio 1989, misure di salvaguardia su dette «aree di attenzione», dichiarandole immediatamente vincolanti, per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati, in attesa dell'aggiornamento del P.A.I.;

Delibera:

1) di adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183 del 18 maggio 1989 per le «aree di attenzione» indicate in premessa, costituite da:

norme di salvaguardia (art. 1 e 2) complete degli elaborati cartografici che costituiscono parte integrante della presente delibera (all. 1);

2) di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli elaborati allegati, alle regioni Lazio e Toscana, nonché alle amministrazioni comunali e provinciali interessate;

3) di pubblicare copia della seguente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni Lazio e Toscana;

4) di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Grosseto, 6 aprile 2006

Il presidente: BONELLI

Allegati

NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 1 - Aree di attenzione

Nelle aree di attenzione, di cui agli elaborati cartografici allegati, sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza

In tali aree, sono vietati gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luoghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
3. interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
4. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
5. interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche;
6. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
7. interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;
8. nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino;

9. il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area;

10. piani attuativi e di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore della presente Delibera siano state stipulate le relative convenzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
- dimostrazione che l'intervento non aggrava le condizioni di instabilità nelle aree adiacenti.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione d'indizio attività)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11. nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione della presente Delibera, non compresi ai punti precedenti, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva modifica del perimetro dell'"area di attenzione" secondo le procedure di cui al successivo art. 2

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, solo a seguito della modifica del loro perimetro secondo le procedure di cui al successivo art. 2

Art. 2 Modifica del perimetro delle aree di attenzione

Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui all'articolo precedente, gli Enti locali interessati inoltrano specifica richiesta all'Autorità di Bacino corredata da tutti gli atti che dimostrino:

1. il superamento delle condizioni di pericolosità a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza;
2. eventuali e documentate difformi valutazioni sulle condizioni di pericolosità delle aree perimetrate, derivanti da idonei studi geologico tecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile ed effettuati sulla base di criteri definiti dall'Autorità di Bacino.

La modifica del perimetro delle aree è approvata con atto/decreto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico e ne sarà data comunicazione nella prima seduta utile del Comitato Istituzionale.

06A04097

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 7 aprile 2006.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 e n. 3464/2005 - Approvazione delle disposizioni contributive a beneficio dei privati gravemente danneggiati. (Ordinanza commissariale n. A/31).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Preso atto che tali risorse, con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono state ripartite tra i vari interventi urgenti e improrogabili tra cui la concessione di contributi finalizzati al rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Considerato che a fronte dell'attuazione degli interventi sopra richiamati risultano economie disponibili pari a euro 1.350.000,00;

Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 che per gli eventi suddetti ha assegnato un contributo di euro 2.000.000,00 finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo quindicennale;

Considerato che a seguito della stipula del contratto di mutuo sono risultati disponibili complessivi euro 23.198.371,27;

Preso atto peraltro che tali ultime risorse, come chiarito dal Dipartimento di protezione civile con nota prot. n. DPC/26/0060201 del 15 dicembre 2005, possono essere utilizzate oltre che per finanziare gli interventi di ripristino delle opere pubbliche e di messa in sicurezza anche per la concessione di contributi per la riparazione di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati;

Viste le segnalazioni di danno che i privati colpiti dall'alluvione hanno presentato dopo l'evento ai comuni di Carrara e di Massa;

Viste le disposizioni allegate predisposte dagli uffici regionali;

Ritenuto di attivare una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Preso atto che all'indomani dell'evento è stata attivata tramite Fidi Toscana S.p.A. una linea finanziaria per le imprese danneggiate nella forma del contributo in conto interessi a valere su risorse finanziarie regionali;

Valutato di rinviare l'attivazione di una ulteriore procedura contributiva nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate, attivando fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorità;

Ritenuto di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 così distinti:

€ 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

€ 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

Ritenuto di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 così distinti:

€ 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

€ 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

Ordina:

1. di attivare una procedura contributiva a favore dei soggetti privati gravemente danneggiati a causa dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nei comuni di Carrara e Massa approvando a tal fine le relative disposizioni allegate al presente provvedimento sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2. di attivare fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorità al fine di definire i criteri per le procedure contributive, nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate;

3. di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 così distinti:

€ 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

4. di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 così distinti:

€ 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

€ 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

5. individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 i comuni di Carrara e Massa quali soggetti attuatori per la gestione della procedura contributiva a favore dei privati danneggiati;

6. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, 7 aprile 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

Allegato A

EVENTO ALLUVIONALE 23/09/2003
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DISPOSIZIONI GENERALI
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

PARTE PRIMA

1.1. *Beneficiari e finalità.*

Possono accedere al contributo i privati persone fisiche, proprietari alla data dell'alluvione del 23 settembre 2003, di beni distrutti o gravemente danneggiati nei comuni di Carrara e di Massa, che abbiano presentato ai comuni medesimi la segnalazione del danno attraverso l'apposita scheda di segnalazione (scheda 3 allegata alla delibera Giunta regionale n. 1150/2001).

Il contributo è finalizzato al ripristino dei beni distrutti o gravemente danneggiati ed è erogato:

a rimborso parziale delle spese già sostenute per il ripristino dei beni;

per consentire l'avvio o il completamento del ripristino dei beni immobili.

Limitatamente ai beni immobili possono accedere al contributo anche i titolari di diritti reali sui beni nonché, ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile.

1.2. *Individuazione dei beni danneggiati per i quali può essere concesso il contributo.*

I beni danneggiati per i quali è ammissibile il contributo sono:

le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine e garage) funzionalmente collegate all'uso medesimo con esclusione degli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;

i beni mobili materiali essenziali all'uso abitativo contenuti nelle unità abitative destinate a residenza (immobili di cui al successivo punto 1.3, lettera *a)* e *b)*, esclusi i beni mobili contenuti nelle cantine e garage;

i beni mobili registrati.

Non sono ammissibili a contributo i danni a infrastrutture private e terreni.

1.3. *Disposizioni per i beni immobili.*

Ai fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra:

a) immobili ad uso abitativo destinati a residenza del proprietario o altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»;

b) immobili ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi, dal momento dell'alluvione al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a:

contratto/i di locazione regolarmente registrato/i,

rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado,

d'ora in poi denominati «immobili in locazione»;

c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del proprietario o comunque non rientranti nelle categorie *sub* lettera *a)* e *b)*, d'ora in poi denominati «seconda casa».

1.4. *Franchigia.*

Ai fini dell'accesso al contributo, il valore del danno, calcolato secondo le modalità di cui alla successiva parte seconda, a carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno pari a euro 1.000,00.

1.5. *Detrazioni.*

Dall'ammontare del danno sono detratti eventuali contributi pubblici già percepiti e i rimborsi da parte di compagnie assicuratrici.

1.6. *Ammontare del contributo.*

Il contributo è determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalità di cui alla parte seconda.

1.7. *Presentazione documentazione di spesa.*

Salvo i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda) i beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del contributo medesimo, a presentare la documentazione di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la tipologia dei beni ammessi a contributo, secondo le modalità di cui alla parte terza punto 3.3.4.

PARTE SECONDA

2.1. *Determinazione del danno.*

2.1.1. Beni immobili

La valutazione del danno a beni immobili può essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:

a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo di 100 mq - per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato sulla base del costo medio di interventi ordinari di ripristino quali intonacatura, pulizia e trattamento della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi);

b) In via analitica:nel caso di danni più gravi rispetto a quelli previsti alla precedente lett. *a)* documentati da perizie redatte da tecnici abilitati ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta è a cura e spese dell'interessato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nei casi di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino desunti dalle relative fatture per un importo massimo complessivo di 35.000,00 euro.

Nel caso di rifacimento degli impianti elettrico e di riscaldamento, oltre alle fatture è necessario allegare alla domanda il certificato di conformità dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo massimo del danno ammissibile a contributo è pari a euro 3.000,00 per ciascun impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia il limite massimo del danno ammissibile è pari a euro 1.000,00.

2.1.2. Beni mobili.

La valutazione dei danni a beni mobili può essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:

a) in via convenzionale, prescindendo dalla individuazione specifica dei beni e del relativo danno, facendo riferimento al valore medio del danno che i beni mobili essenziali all'uso abitativo contenuti nei vani abitativi danneggiati possono aver subito per effetto dell'alluvione. La valutazione convenzionale si applica fino ad un massimo di complessivi 4 vani e 2 bagni.

Per la determinazione convenzionale del danno si applica l'importo di:

euro 3.000,00 per la cucina;

euro 2.000,00 per gli altri vani;

euro 500,00 per ogni bagno;

b) in via analitica, ove il danno sia documentato da perizie redatte da tecnico abilitato ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comunque comprovante i danni in questione; la documentazione prodotta è a cura e spese dell'interessato. In caso di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino/riacquisto dei beni mobili essenziali all'uso abitativo desunti dalle relative fatture/scontrini, nei limiti massimi e di tipologia sotto specificati:

elettrodomestici principali (frigorifero, lavatrice, piano cottura e forno, lavastoviglie): 500,00 euro ciascuno;

mobili cucina: 3.000,00 euro complessivi;

altri mobili essenziali per uso abitativo (armadi, letti, tavolo, sedie ecc., con esclusione di tappeti, quadri, ed altri beni ornamentali: il costo risultante dalla documentazione di spesa (fatture/scontrini) nel limite massimo di euro 10.000,00.

2.1.3. Congruenza spese con valutazione convenzionale.

Ove si proceda con la valutazione convenzionale e le spese sostenute dall'interessato siano inferiori alla quantificazione del danno così calcolata, il valore del danno è determinato dalla spesa dichiarata nella domanda.

2.1.4. Beni mobili registrati.

Per i beni mobili registrati il valore del danno è determinato:

a) in caso di distruzione o danno irreparabile, accertati sulla base delle denunce di legge, dal costo per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, nel limite massimo del valore indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese di settembre 2003 per il bene distrutto, e comunque nel limite massimo di 6.000,00 euro;

b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione congruente con il danno derivante dall'alluvione, determinato da documentazione fiscale, comunque non superiore al valore del bene risultante dai listini sopra indicati e nel limite massimo di 6.000,00 euro;

c) qualora il bene mobile registrato danneggiato o distrutto sia stato ceduto per l'acquisto di un nuovo mezzo, il valore del danno è dato dal costo del nuovo mezzo al netto dell'importo quantificato dal concessionario per il bene distrutto o danneggiato, comunque nel rispetto dei limite massimo indicato dai listini e dell'importo massimo di 6.000,00 euro.

I beni mobili registrati sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo per nucleo familiare pari a euro 10.000,00.

2.1.5. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati.

Ove gli interventi di ripristino sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la situazione di danno e a determinare il relativo ammontare ammissibile a contributo in conformità ai criteri di cui alle presenti disposizioni e comunque nei limiti massimi di importo previsti. Il Comune provvede altresì a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato.

2.3. *Percentuali massime di contributo.*

La percentuale massima del contributo è pari al:

75% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili prima casa;

60% del valore del danno ammesso a contributo per i beni mobili, mobili registrati e beni immobili «in locazione» e «seconda casa».

2.4. *Limite temporale di validità delle fatture.*

Sono ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi di ripristino dei beni mobili, mobili registrati o immobili già effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore al 31 dicembre 2004.

2.5. *Modalità per il calcolo dei limiti massimi di danno.*

Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi:

comprensivi di IVA;

al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5.

PARTE TERZA

3.1. *Informazione.*

Il Comune deve garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

L'informazione sarà considerata esaustiva con l'invio presso l'indirizzo indicato nella segnalazione del danno (scheda 3) presentata nell'immediato dopo alluvione con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale.

3.2. *Domanda di contributo.*

3.2.1 Soggetti legittimati.

La domanda è presentata da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1.

La domanda è unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano più immobili e/o mobili ivi contenuti, il richiedente presenta un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti.

In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri.

La concessione ed erogazione del contributo al comproprietario che ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.

3.2.2. Presentazione della domanda di contributo.

La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva (modello «A» allegato alle presenti disposizioni) ai Comuni di Carrara o di Massa a pena di inammissibilità, entro il termine del 14 luglio 2006.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria sempre);

b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato già percepito;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) documentazione del danno e giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno è effettuata in via analitica;

d) eventuale ulteriore documentazione richiesta per le varie tipologie di danni (quali: certificato di conformità dell'impianto nel caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1. lettera *b)*, certificato di rottamazione nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera *a)*, valutazione del concessionario nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera *c)*.

Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

3.3. *Adempimenti del Comune.*

Il Comune, entro il 31 ottobre 2006 procede all'istruttoria delle domande, verificando l'ammissibilità/inammissibilità a contributo e l'ammontare del relativo danno.

In caso di inammissibilità il Comune procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-*bis,* legge n. 241/1990, come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.

3.3.1. Istruttoria.

In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica:

a) la corretta e completa compilazione della domanda;

b) la completezza degli allegati e la loro conformità alle presenti disposizioni;

c) la coerenza dei danni denunciati (sull'immobile e sui mobili registrati) nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune.

Qualora la domanda, tempestivamente presentata, non sia integralmente compilata ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

È comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Relativamente ai casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile a contributo e fissa altresì un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso.

Degli esiti dell'istruttoria è data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2.

3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il Commissario determina, sentiti i Sindaci, la percentuale di contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3.

Ai fini della determinazione della percentuale di contributo si fa riferimento all'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura pari a:

euro 1 milione per i danni ai beni mobili e mobili registrati;

euro 2 milioni per i danni a beni immobili.

Ove le risorse destinate ai danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorità:

immobili prima casa e immobili in locazione

immobili seconda casa.

3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo.

Il Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione della determinazione del Commissario di cui al punto 3.3.2, applica le percentuali definite da quest'ultimo e comunica ai beneficiari l'importo del contributo a ciascuno spettante, invitandoli a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune.

La presentazione della documentazione di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune.

Ove a documentazione di spesa presentata sia inferiore al contributo, quest'ultimo è ridotto all'importo della documentazione.

Per gli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire entro 30 giorni dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione degli interventi. Il Comune prima di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo del contributo o del saldo, dovrà accertarsi della realizzazione dell'intervento.

3.4. *Erogazione del contributo.*

Il Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi ai Comuni di Carrara e di Massa al ricevimento da parte dei Comuni medesimi della documentazione di spesa presentata dai beneficiari secondo le presenti disposizioni nonché di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica.

Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati.

3.5. *Anticipazione.*

Nel caso di lavori di ripristino non ancora effettuati o non completati, ove richiesto dal soggetto beneficiario, il Comune può concedere un'anticipazione fino al massimo del 50% del contributo assegnato. Tali erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene danneggiato o acquisto di bene analogo e pertanto ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario.

PARTE QUARTA

4.1. *Controlli.*

Le domande sono soggette a controllo da parte del Comune, in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.

In particolare sono oggetto di controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati anche in rapporto alle risultanze catastali e alle dichiarazioni rese ai fini della corresponsione della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Le modalità dei controlli sono determinate dai Comuni di Carrara e di Massa. È comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio.

Il Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare.

Nell'ambito delle attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza e può procedere a ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonché degli interventi di ripristino dichiarati.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare ovvero venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, si procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.

I controlli sono effettuati dai Comuni entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

EVENTO ALLUVIONALE 23/09/2003 – PROVINCIA DI MASSA CARRARA

MODELLO A

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I PRIVATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al Comune di …………

Il sottoscritto ……………………………………………………………

RICHIEDE

di essere ammesso ai contributi stabiliti dal Commissario delegato con Ord. n. del per i danni subiti dai:

- ☐ beni immobili
- ☐ beni mobili
- ☐ beni mobili registrati

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 medesimo

DICHIARA

DATI PERSONALI *(compilare SEMPRE)*

di essere nato a ……………………………………………… il …………………………… residente a …………………………………… Via/Piazza …………………………………… n. ………… Telefono …………………………… codice fiscale ……………………………………………… in qualità di componente del nucleo familiare composto oltre che dal sottoscritto dai seguenti componenti:

NOME	COGNOME	GRADO DI PARENTELA
…………………	………………………………	……………………
…………………	………………………………	……………………
…………………	………………………………	……………………
…………………	………………………………	……………………
…………………	………………………………	……………………
…………………	………………………………	……………………

SEGUE QUADRO 1

QUADRO 1 (PAG 1 DI 4) **Compilare se si richiede il contributo per danni a beni immobili e/o beni mobili ivi contenuti**

DATI RIFERITI ALL'IMMOBILE

- che la presente domanda è presentata in qualità di:
  - ☐ di proprietario dell'immobile sotto descritto
  - ☐ di comproprietario insieme ai Sig. ....dell'immobile sotto descritto e di presentare la presente domanda in nome e per conto dei comproprietari
  - ☐ di titolare del seguente diritto reale .... sull'immobile sotto descritto
  - ☐ di locatario dell'immobile sotto descritto in virtù del contratto di locazione stipulato in data .... e registrato al n. ... in data ....
  - ☐ di locatario dell'immobile sotto descritto tenuto al pagamento delle spese di ripristino del medesimo in virtù del contratto di locazione stipulato in data .... e registrato al n. ... in data ....
  - ☐ di comodatario a titolo gratuito dell'immobile sotto descritto in quanto .... (grado di parentela) del proprietario

- che l'immobile oggetto della domanda è l'edificio ad uso civile abitazione situato in via/piazza .... n. .... identificato al N.C.E.U del Comune di .... al Foglio .... particella n. ....

- che l'immobile sopra descritto è:
  - ☐ residenza principale del sottoscritto
  - ☐ in locazione al Sig...........con contratto di locazione stipulato in data .... e registrato al n. in data .... scadenza................
  - ☐ seconda casa del sottoscritto

☐ che l'immobile predetto non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria *(compilare in caso di richiesta di contributo per danni all'immobile)*

DANNI CONSEGUITI

- che l'evento del 23/09/2003 ha prodotto i seguenti effetti
  - ☐ allagamento immobile descritto al punto B)
  - ☐ ....

con conseguente danneggiamento dei vani abitativi sotto indicati:

PIANO	**USO**	**MQ** (da compilare solo se i danni riguardano il bene immobile)
☐ seminterrato	☐ cucina	....
	☐ camera	....
	☐ camera	....
	☐ bagno	....
	☐ salotto	....
	☐ cantine/garage	....
	☐..........	....
☐ terra	☐ cucina	....
	☐ camera	....
	☐ camera	....
	☐ bagno	....
	☐ salotto	....
	☐ cantine/garage	....
	☐..........	....
	TOTALE	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

QUADRO 1 (PAG 2 DI 4) **Compilare se si richiede il contributo per danni a beni immobili e/o beni mobili ivi contenuti**

nonché dei beni mobili essenziali all'uso abitativo contenuti:

☐ in tutti i vani danneggiati sopra indicati

☐ nei seguenti vani
- ☐ cucina
- ☐ camera
- ☐ camera
- ☐ salotto
- ☐ bagno
- ☐..........

• che il ripristino dei beni danneggiati

☐ è stato già effettuato da parte del sottoscritto relativamente ai seguenti interventi:

IMMOBILI	MOBILI essenziali per uso abitativo (specificare i beni per singolo vano)
❑ INTONACO e VERNICIATURA	❑ CAMERA: ....
❑ pulizia trattamento PAVIMENTI	....
❑ ripristino INFISSI	❑ CUCINA ....
❑ IMPIANTO ELETTRICO	....
❑ IMPIANTO RISCALDAMENTO	❑ CAMERA ....
❑ripristino/consolidamento parti strutturali	....
❑ sostituzione caldaia	❑ SOGGIORNO ....
❑rifacimento bagno/i e sostituzione sanitari	....
❑ ALTRO	❑ ALTRO ....
....	....

☐ non è stato ancora effettuato per i danni al bene immobile

☐ non è stato ancora effettuato/completato per i danni alla parte immobile, rimanendo da effettuare i seguenti interventi: ....
....

AMMONTARE DEL DANNO *(da riempire solo se il ripristino è già stato effettuato)*

☐ che ai fini dell'accesso al contributo si opta per la valutazione convenzionale del danno
- ☐ per il bene immobile
- ☐ per i beni mobili

VALUTAZIONE CONVENZIONALE DEL DANNO *(da riempire solo in caso di valutazione convenzionale)*

Importo riferito all'immobile (euro 100x totale mq.....)	euro.................+
Importo riferito ai mobili (euro 3.000,00 x cucina)	euro.................+
Importo riferito ai mobili (euro 2.000,00 x n.......altri vani)	euro.................+
Importo riferito ai mobili (euro 500,00 x n.......bagni)	euro.................=
TOTALE AMMONTARE CONVENZIONALE DANNI	euro.................

☐ di aver sostenuto per il ripristino dei beni immobili/mobili spese pari o superiori al totale ammissibile a contributo come sopra indicato

☐ di aver sostenuto per il ripristino dei beni immobili/mobili spese inferiori al totale ammissibile a contributo come sopra indicato e pari a euro ....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

QUADRO 1 (PAG 3 DI 4) **Compilare se si richiede il contributo per danni a beni immobili e/o beni mobili ivi contenuti**

VALUTAZIONE ANALITICA DEL DANNO *(da riempire solo in caso di valutazione analitica)*
BENE IMMOBILE
- che i vani abitativi e gli impianti sopra specificati hanno riportato i seguenti danni:
....
....
....
come risulta dalla seguente documentazione allegata:
❑ n……foto scattate da……………………..in data…………………..
❑ perizia redatta in data ………………….. da ………………………
❑ altra documentazione ………………………………………………

- per gli interventi di ripristino
❑ è stata presentata DIA in data……… prot. n. …………………..
❑ non è stata presentata DIA in quanto gli interventi di ripristino non sono assoggettati a DIA

- che gli interventi di ripristino effettuati sulla parte immobile risultano dai seguenti giustificativi di spesa, tutti allegati alla presente domanda:

Lavori sull'immobile

OGGETTO FATTURA O SCONTRINO (elencare tipologie intervento)	ESTREMI FORNITORE O RIPARATORE	DATA E NUM. FATTURA O SCONTRINO	IMPORTO FATTURA O SCONTRINO	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DATA
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
		TOTALE	EURO	

☐ non sono stati percepiti/non sono dovuti rimborsi assicurativi/contributi pubblici
☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro ……………………… come da quietanza allegata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

QUADRO 1 (PAG 4 DI 4) **Compilare se si richiede il contributo per danni a beni immobili e/o beni mobili ivi contenuti**

BENI MOBILI

- che i mobili contenuti nei vani abitativi sopra specificati hanno riportato i seguenti danni:
  - ❑ frigorifero: ....
  - ❑ lavatrice:...
  - ❑ lavastoviglie:...
  - ❑ mobili cucina:...
  - ❑ forno e piano cottura:...
  - ❑:...
  - ❑...

  come risulta dalla seguente documentazione allegata:
  - ❑ n......foto scattate da...........................in data.........................
  - ❑ perizia redatta in data..................da.........................
  - ❑ altra documentazione ....

- che gli interventi di ripristino/riacquisto dei beni mobili danneggiati risultano dai seguenti giustificativi di spesa, tutti allegati alla presente domanda:

Ripristino/riacquisto beni mobili

OGGETTO FATTURA O SCONTRINO (richiamare voci di cui sopra)	ESTREMI FORNITORE O RIPARATORE	DATA E NUM. FATTURA O SCONTRINO	IMPORTO FATTURA O SCONTRINO	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DATA
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
		TOTALE	EURO	

☐ non sono stati percepiti/non sono dovuti rimborsi assicurativi/contributi pubblici

☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro .... come da quietanza allegata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

QUADRO 2 (PAG 1 DI 1) **Compilare se si richiede il contributo per danni a beni mobili registrati**

Danni ai beni mobili registrati

DATI RIFERITI AI BENI MOBILI REGISTRATI *(compilare se si richiede il contributo per beni mobili registrati)*

- che i seguenti beni mobili registrati:

auto/moto	modello	targa	anno di immatricolazione	proprietà
…………………	………………	…………………	……………………	……………………
…………………	………………	…………………	……………………	……………………
…………………	………………	…………………	……………………	……………………

sono del sottoscritto/dei componenti del mio nucleo familiare

- che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in corrispondenza del n. civico: ………………
- che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in corrispondenza del n. civico: ………………
- che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in corrispondenza del n. civico: ………………

Che i beni mobili sopra elencati hanno subito per effetto dell'alluvione i seguenti danni:

TARGA ……………………………
- ☐ è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile
- ☐ che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 2003 è pari a euro …………………………………………
- ☐ che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………
- ☐ è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata
- ☐ è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell'acquisto di nuovo mezzo con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)
- ☐ è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a ……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata
- ☐ non sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici
- ☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro ……………………… come da quietanza allegata

TARGA ……………………………
- ☐ è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile
- ☐ che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 2003 è pari a euro …………………………………………
- ☐ che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………
- ☐ è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata
- ☐ è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell'acquisto di nuovo mezzo con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)
- ☐ è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a ……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata
- ☐ non sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici
- ☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro ……………………… come da quietanza allegata

TARGA ……………………………
- ☐ è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile
- ☐ che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 2003 è pari a euro …………………………………………
- ☐ che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………
- ☐ è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata
- ☐ è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell'acquisto di nuovo mezzo con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)
- ☐ è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a ……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata
- ☐ non sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici
- ☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro ……………………… come da quietanza allegata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DICHIARA INOLTRE

- che le spese indicate riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento sopra indicato
- che l'originale della documentazione delle spese prodotta in copia, rimane a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza.
- che la documentazione della spesa dichiarata nella valutazione convenzionale sarà prodotta in caso di ammissione a contributo per l'importo del contributo su richiesta del Comune.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge.

Data... Firma ....

Fanno parte della domanda n. .... quadri 1

Si allegano:

- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria SEMPRE).
- ☐ quietanza risarcimento assicurativo (da allegare solo se percepito)

solo per valutazione danno analitica:

- ☐ Copia n. .... fatture
- ☐ n. .... scontrini fiscali in originale
- ☐ N. .... foto
- ☐ Perizia danni
- ☐ Altra documentazione
- ☐ copia certificato conformità impianto elettrico (solo se effettuato nuovo impianto)
- ☐ copia certificato conformità impianto riscaldamento (solo se effettuato nuovo impianto)
- ☐ copia certificato conformità caldaia (solo se effettuata sostituzione)

solo per danni beni mobili registrati:

- ☐ copia certificato rottamazione
- ☐ copia valutazione del concessionario e documentazione comprovante che il danno è conseguenza dell'alluvione.

06A04032

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riconoscimento della qualifica di Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale alla «CODRA Mediterranea S.r.l.», in Pignola.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 gennaio 2005 è stata riconosciuta la qualifica di Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001 alla CODRA Mediterranea S.r.l., in Pignola (Potenza).

06A04195

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del consorzio interuniversitario denominato «Scuola per l'Alta Formazione», in Milano.

Con decreto ministeriale 12 aprile 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio interuniversitario denominato «Scuola per l'Alta Formazione», con sede in Milano.

06A04098

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del consorzio denominato «Istituto universitario internazionale per gli studi europei (per le scienze sociali) - Consorzio internazionale per la formazione sociale alla cooperazione europea», in Gorizia.

Con decreto ministeriale 12 aprile 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio denominato «Istituto universitario Internazionale per gli studi europei (per le scienze sociali) - Consorzio internazionale per la formazione sociale alla cooperazione europea», con sede in Gorizia.

06A04099

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1º maggio 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B19», «BD4», «18I» e «I 4».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B19», «BD4», «18I» e «I 4» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B18», «BD3», «18H» e «I 3»

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A04194

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-099) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DOCUMENTO ASSOLUTAMENTE PRIVO DI VALIDITÀ GIURIDICA — COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

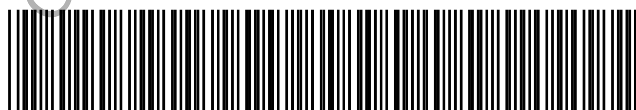
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 2 9 *

€ 1,00